

**CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**  
**SETTIMA LEGISLATURA**

**T.U. DEI PROGETTI DI LEGGE N. 227 – 366 – 258/P**

**“ISTITUTO VENETO PER LA FAUNA SELVATICA E GLI AMBIENTI NATURALI”**

**Testo licenziato dalla quarta commissione consiliare in data 6-4-2004**

**“ISTITUTO VENETO PER LA FAUNA SELVATICA E GLI AMBIENTI NATURALI”**

*Relazione*

*Con il provvedimento in esame viene proposta l'istituzione di un ente regionale di carattere tecnico scientifico, denominato “Istituto veneto per la fauna selvatica e gli ambienti naturali”, avente il compito di realizzare studi sulla fauna selvatica e sull'ambiente e di adottare ogni iniziativa atta a promuovere la gestione sostenibile del patrimonio faunistico e dei relativi habitat.*

*Il monitoraggio dello stato di conservazione della fauna, lo studio delle migrazioni e il rilevamento dei dati biometrici, la consistenza delle singole specie selvatiche nell'ambito del territorio regionale in rapporto allo stato dell'ambiente costituiscono attività ormai imprescindibili per la realizzazione di una corretta valutazione degli interventi in materia di fauna selvatica omeoterma di competenza delle regioni.*

*Consapevoli di tali esigenze, alcune regioni hanno già provveduto, nell'ambito delle proprie discipline per la protezione della fauna e l'esercizio della caccia, all'istituzione di propri organi di ricerca e consulenza, come ad esempio la Regione Friuli Venezia Giulia, che nell'ambito della legge regionale 30/1999 ha previsto l'Istituto faunistico regionale, o la Regione Sardegna, che all'articolo 9 della legge regionale 23/1998 ha previsto l'istituzione dell'Istituto regionale per la fauna selvatica.*

*In precedenza, anche le province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente con le leggi provinciali 24/1991 e 14/1987, avevano istituito propri organi di consulenza tecnico scientifica, in continuità con le funzione analoghe svolte dai disciolti osservatori faunistici.*

*Peraltro, anche la Regione Veneto in attuazione dell'art. 1, c. 2 della legge regionale 50/93 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” ha attuato nel corso di questi anni degli studi sull'ambiente e sulla fauna selvatica.*

*In particolare, la Giunta regionale, ha avviato programmi faunistici regionali di cui risulta*

*attualmente in corso quello relativo al biennio 2003-2004. La realizzazione di tali programmi è stata posta in capo a Veneto Agricoltura.*

*Tale esperienza ha costituito il primo nucleo attorno al quale ipotizzare la costituzione di un istituto faunistico regionale.*

*Il presente testo, che deriva dall'unificazione di due progetti di legge di iniziativa consiliare (PPDDL 227 e 366) e assorbe l'art. 3 del disegno di legge della Giunta regionale relativo a modifiche sulla disciplina generale per l'attività venatoria (PDL 258), rielabora le esperienze susseguite, privilegiando il carattere scientifico e tecnico dell'ente regionale in modo che possa contribuire adeguatamente alle strategie di tutela e gestione del patrimonio faunistico nazionale di competenza dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 della legge 157/1992. Il testo in esame qualifica la struttura regionale come ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica che opera in attuazione degli indirizzi emanati dalla Giunta e dal Consiglio regionale. L'istituto dunque si configura quale organismo riconducibile all'art. 50 dello statuto e le funzioni amministrative ad esso attribuite ("la ricerca applicata, la sperimentazione e la dimostrazione a livello regionale") attengono alla "gestione unitaria a livello regionale" che l'art. 3 della legge regionale [Legge regionale 10 luglio 1998, n. 23](#) "Conferimento agli enti locali di funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione" riserva alla Regione.*

*Il Titolo I della proposta di legge indica le finalità che la Regione intende perseguire tramite l'istituzione dell'ente regionale, l'eventuale attivazione di stazioni di osservazione decentrate nel territorio e il dettaglio delle funzioni di studio e consultive svolte.*

*Il Titolo II tratta dell'organizzazione e della struttura dell'Istituto. In particolare, esso individua quali organi con funzioni di programmazione, indirizzo e controllo strategico il presidente e il consiglio di amministrazione mentre il controllo di regolarità amministrativa contabile sugli atti di gestione viene svolto dal collegio dei revisori dei conti.*

*Viene previsto altresì il direttore quale organo di attuazione dei programmi definiti dagli organi di indirizzo e il comitato faunistico quale organo consultivo del consiglio di amministrazione.*

*Per quanto riguarda l'amministrazione, l'Istituto si articola in un'area zoologico faunistico e in un'area ambientale.*

*Per l'assolvimento dei propri fini viene previsto che l'Istituto si avvalga di personale proprio assunto in conformità alle norme in materia di assunzioni presso gli enti del comparto regioni-autonomie locali ovvero di personale trasferito nonché di contratti di lavoro temporaneo.*

*In sede di prima applicazione tuttavia viene previsto l'avvalimento di personale in comando dalla Regione e dagli enti regionali.*

*Infine il Titolo III prevede alcune norme di novellazione delle leggi regionali istitutive degli enti parco e dell'art. 3 della legge regionale 50/93 relativo alla commissione consultiva regionale per la pianificazione faunistico – venatoria, la quantificazione della spesa prevista per l'attuazione della norma e la dichiarazione di urgenza.*

*In particolare per quanto riguarda la norma finanziaria, le relative risorse trovano copertura mediante la riduzione degli importi previsti per le iniziative di ricerca, sperimentazione che in parte vengono assorbite dall'Istituto in esame.*

*La IV commissione consiliare ha espresso il proprio parere favorevole a maggioranza – con voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi FI, AN, CCD, Liga Veneta e la riserva in aula del rappresentante del gruppo consiliare DS -nella seduta del 6 aprile 2004.*

**TESTO UNIFICATO DEI PDL 227 – 366 258/P**  
**“ISTITUTO VENETO PER LA FAUNA SELVATICA E GLI AMBIENTI NATURALI”**

***TITOLO I - Disposizioni Generali***

**Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione del Veneto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, dalla direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e dalla direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat, dalla Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, di cui alla legge 24 novembre 1978, n. 812 e dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 503, al fine di promuovere la gestione sostenibile del patrimonio faunistico e dei relativi habitat e l'adozione delle misure necessarie al loro mantenimento, attua per il tramite dell'Istituto veneto per la fauna selvatica e gli ambienti naturali di cui all'articolo 2, studi sulla fauna selvatica e sull'ambiente e adotta le opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore.

**Art. 2 - Istituto veneto per la fauna selvatica e gli ambienti naturali.**

1. Per concorrere al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, è istituito l'Istituto veneto per la fauna selvatica e gli ambienti naturali, di seguito denominato “istituto”, ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica, che opera in attuazione di indirizzi emanati dal Consiglio e dalla Giunta regionale.
2. Al fine di corrispondere alle specifiche necessità dei particolari e diversi ambienti naturali del Veneto, l'istituto può operare anche in forma decentrata sul territorio mediante l'attivazione di stazioni di osservazione e di ricerca biologica, con priorità in territorio montano e lungo la fascia costiera vallivo-lagunare.
3. Possono avvalersi della consulenza dell'istituto, gli enti locali, gli enti parco e gli enti di gestione delle riserve naturali regionali nonché gli ambiti territoriali di caccia, i comprensori alpini, le strutture di iniziativa privata di cui al Titolo IV della [legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50](#) “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e le imprese agricole che realizzano, in materia di valorizzazione faunistica del territorio, investimenti aziendali cofinanziati con risorse pubbliche.

**Art. 3 - Funzioni dell'istituto**

1. L'istituto svolge le seguenti funzioni:
  - a) esprime, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, pareri tecnico-scientifici per la gestione sostenibile dell'ambiente e della fauna selvatica;
  - b) promuove, coordina ed effettua sull'intero territorio regionale studi, ricerche scientifiche e monitoraggi aventi per oggetto la fauna selvatica, in particolare con il rilevamento dei dati biologici, ecologici ed etologici, con censimenti e marcature, con lo studio delle migrazioni ed il rilevamento dei dati biometrici, al fine di verificare la distribuzione, tendenza e consistenza delle singole specie selvatiche nell'ambito del territorio regionale;
  - c) promuove la sperimentazione di interventi volti al miglioramento della consistenza faunistica e

delle risorse ambientali e dei relativi habitat, ai fini della ricostituzione di una presenza faunistica ottimale nel territorio;

d) coordina e verifica le ricognizioni della consistenza faunistica effettuate dagli ambiti territoriali di caccia, dai comprensori alpini e dalle aziende faunistiche;

e) promuove, attua o coordina i censimenti della fauna selvatica;

f) propone agli enti competenti misure per la mitigazione dell'impatto provocato da specie selvatiche sulle attività produttive o su altre specie;

g) esprime i pareri di cui all'articolo 19 bis della legge n. 157 del 1992;

h) promuove corsi, incontri, convegni e cura pubblicazioni anche al fine di favorire una più vasta diffusione delle conoscenze nella materia fra i soggetti interessati.

2. L'istituto, per l'espletamento delle sue funzioni collabora con università, istituzioni di ricerca, enti e associazioni a livello regionale, nazionale ed internazionale, stipulando apposite convenzioni.

## ***TITOLO II - Organizzazione e struttura dell'istituto***

### **Art. 4 - Organi dell'istituto.**

1. Sono organi dell'istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il direttore;

d) il comitato faunistico;

e) il collegio dei revisori dei conti.

### **Art. 5 – Il presidente e il consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da altri quattro membri, nominati dal Consiglio regionale del Veneto e rimane in carica, in deroga ai termini di durata previsti dall'articolo 3 della [legge regionale 22 luglio 1997, n. 27](#) "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi", per cinque anni.

2. Il presidente e gli altri membri del consiglio sono scelti tra persone in possesso di competenza in materia faunistica, agricola o ambientale e comprovata esperienza amministrativa.

3. Al presidente è riconosciuta una indennità annua lorda di carica pari al cinquanta per cento del trattamento economico corrisposto ai dirigenti preposti a direzione regionale, di cui all'articolo 13 della [legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1](#) "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".

4. Agli altri componenti del consiglio di amministrazione è riconosciuta una indennità annua lorda di carica pari al cinquanta per cento del compenso riconosciuto al presidente.

### **Art. 6 – Funzioni del presidente.**

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato faunistico, sovrintende al funzionamento dell'istituto e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione:

### **Art. 7 - Funzioni del consiglio di amministrazione.**

1. Il consiglio di amministrazione:

- a) nomina tra i propri componenti il vicepresidente che esercita le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento;
- b) approva il bilancio preventivo e il rendiconto generale dell'istituto;
- c) approva il programma annuale di attività;
- d) esprime i pareri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e lettera g);
- e) nomina il direttore .

## **Art. 8 – Il direttore.**

1. Il direttore è scelto tra persone in possesso di laurea in scienze biologiche, agrarie o ambientali e di esperienza e adeguata preparazione in materia faunistica e agroambientale acquisite nello svolgimento di attività presso amministrazioni pubbliche o enti privati .
2. Il rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato ed il presidente dell'istituto. L'incarico ha comunque termine non oltre il compimento del sesto mese successivo alla scadenza del consiglio di amministrazione.
3. Al direttore è riconosciuto un trattamento economico stabilito dal consiglio di amministrazione in misura non superiore al trattamento economico corrisposto ai dirigenti preposti a direzione regionale di cui all'articolo 13 della legge regionale 1 del 1997.
4. L'incarico di direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché, con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato, salvo specifiche e limitate deroghe temporali concesse, di volta in volta, dal presidente. Per i dipendenti regionali l'incarico determina il collocamento in aspettativa senza assegni. Non si applica il quarto comma dell'articolo 10 della legge regionale n. 27 del 1997.
5. Il direttore partecipa con funzioni di segretario alle riunioni del comitato faunistico, sovrintende alle aree funzionali in cui si articola l'istituto e dirige l'area zoologico faunistica, predispone il bilancio preventivo e il rendiconto generale dell'istituto e adotta ogni ulteriore atto necessario alla gestione dell'attività dell'ente.

## **Art. 9 - Comitato faunistico.**

1. Il comitato faunistico opera quale organo consultivo del consiglio di amministrazione nelle materie agro-faunistico-ambientali, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica, in deroga ai termini di durata previsti dall'articolo 3 della legge regionale n. 27 del 1997, per cinque anni ed è composto da:
  - a) sette membri designati dal Consiglio regionale del Veneto fra esperti faunistici in possesso di comprovata conoscenza ed esperienza sui temi e le problematiche faunistiche del territorio, in numero di due con riferimento alla zona Alpi, in numero di due con riferimento alle zone lagunari e vallive - e in numero di tre con riferimento alla restante parte del territorio agro-silvo-pastorale soggetto a pianificazione faunistica venatoria;
  - b) un membro designato dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - c) un membro designato dalle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 157 del 1992, esistenti a livello regionale;
  - d) un membro designato dalle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - e) un membro designato dalla Conferenza permanente Regione - Autonomie locali, di cui all'articolo 12 alla [legge regionale 3 giugno 1997, n. 20](#) così come sostituito dall'articolo 18 della

[legge regionale 13 aprile 2001, n. 11](#) .

2. Il comitato è validamente costituito e può funzionare con la nomina di almeno la metà dei suoi componenti.
3. Ai componenti il comitato faunistico, con esclusione del presidente dell'istituto spetta una indennità di presenza ad ogni riunione pari a 150,00 euro, con aggiornamento annuale su base ISTAT.

#### **Art. 10 - Il Collegio dei revisori.**

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio regionale del Veneto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 "Attuazione della Direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili"; il Presidente è eletto dal Collegio nella prima riunione tra i propri componenti effettivi.
2. Il Collegio dei revisori, i cui membri rimangono in carica per la durata della legislatura e possono essere riconfermati una sola volta, esercita funzioni di controllo e di verifica contabile sul funzionamento dell'istituto, effettuando verifiche trimestrali di cassa e vigilando sulla regolarità contabile; predispone la relazione esplicativa al bilancio e redige la relazione al rendiconto generale, verificando la regolarità gestionale.
3. Il Presidente del collegio comunica i risultati delle attività di cui al comma 2 al presidente dell'istituto.
4. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale nella misura del cinquanta per cento di quella spettante ai componenti del Collegio dei revisori delle unità locali socio sanitarie di massima dimensione.

#### **Art. 11 - Vigilanza**

1. L'istituto è sottoposto al riscontro di congruità della Giunta regionale che lo esercita sul bilancio e rendiconto generale e sul programma annuale di attività.
2. Gli atti sottoposti all'esame di cui al comma 1 diventano esecutivi decorsi trenta giorni dal loro ricevimento

#### **Art. 12 - Struttura organizzativa e funzionamento.**

1. L'istituto si articola in un'area funzionale zoologico faunistica e in un'area ambientale operanti in modo integrato sulla base del programma annuale di attività approvato dal consiglio di amministrazione.

#### **Art. 13 - Personale.**

1. L'istituto si avvale di personale proprio assunto in conformità alle norme in materia di assunzioni presso gli enti del comparto regioni - autonomie locali ovvero di personale trasferito in applicazione dell'articolo 9 della [legge regionale 8 agosto 1997, n. 31](#) "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale".
2. Il Presidente, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Istituto, è autorizzato a stipulare contratti di prestazione d'opera professionale, anche a carattere coordinato e continuativo ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile, nonché contratti di lavoro temporaneo.

3. In sede di prima applicazione, l'istituto può avvalersi di personale in comando dalla Regione Veneto e da enti, aziende o agenzie regionali.

#### **Art. 14 - Bilancio, contabilità e risorse finanziarie.**

1. Le entrate proprie dell'istituto sono costituite da:

- a) contributo ordinario regionale per il funzionamento;
- b) contributi straordinari regionali per attività specifiche;
- c) somme assegnate dall'Unione europea, dallo Stato e dagli enti locali, per l'attivazione di specifici progetti;
- d) entrate derivanti da prestazioni rese in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

2. Il bilancio e il relativo assestamento nonché il rendiconto generale sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla normativa regionale in materia.

3. L'istituto può avvalersi della convenzione di tesoreria stipulata dalla Regione Veneto ai sensi della [legge regionale 2 marzo 1972, n. 8](#), "Istituzione del servizio di tesoreria della Regione".

4. In prima applicazione della presente legge la Giunta regionale assegna un contributo straordinario per l'acquisizione di beni e attrezzature necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge.

### *Titolo III – Norme finali*

#### **Art. 15 – Modifica alle leggi regionali istitutive degli enti parco regionali**

1. I comitati tecnico scientifici degli enti parco istituiti con legge regionale sono integrati con un rappresentante dell'Istituto veneto per la fauna selvatica e gli ambienti naturali designato dal presidente dell'Istituto fra i membri del comitato faunistico, entro trenta giorni dall'insediamento del comitato faunistico.

2. I rappresentanti dell'istituto rimangono in carica per la durata stabilita dalle leggi regionali istitutive degli enti parco per i rispettivi comitati tecnico scientifici

3. In prima applicazione, i rappresentanti dell'istituto rimangono in carica fino alla scadenza dei rispettivi comitati tecnico scientifici in carica all'entrata in vigore della presente legge

#### **Art. 16 Modifica dell'art. 3 della [legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50](#)**

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della [legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50](#) è aggiunta la lettera: "i bis) il direttore dell'Istituto veneto per la fauna selvatica e gli ambienti naturali."

#### **Art. 17 - Norma finanziaria.**

1. Le spese per l'attuazione della presente legge, quantificate in 500.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2004, 2005 e 2006, trovano copertura nello stanziamento dell'UPB U0034 "Servizi integrati agro-faunistico venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca" autorizzato con il bilancio pluriennale 2004-2006.

#### **Art. 17 - Dichiarazione d'urgenza.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

## SOMMARIO

- [TITOLO I - Disposizioni Generali](#)
  - 
  - [Art. 1 - Finalità.](#)
  - [Art. 2 - Istituto veneto per la fauna selvatica e gli ambienti naturali.](#)
  - [Art. 3 - Funzioni dell'istituto](#)
- [TITOLO II - Organizzazione e struttura dell'istituto](#)
  - 
  - [Art. 4 - Organi dell'istituto.](#)
  - [Art. 5 – Il presidente e il consiglio di amministrazione](#)
  - [Art. 6 – Funzioni del presidente.](#)
  - [Art. 7 - Funzioni del consiglio di amministrazione.](#)
  - [Art. 8 – Il direttore.](#)
  - [Art. 9 - Comitato faunistico.](#)
  - [Art. 10 - Il Collegio dei revisori.](#)
  - [Art. 11 - Vigilanza](#)
  - [Art. 12 - Struttura organizzativa e funzionamento.](#)
  - [Art. 13 - Personale.](#)
  - [Art. 14 - Bilancio, contabilità e risorse finanziarie.](#)
- [Titolo III – Norme finali](#)
  - 
  - [Art. 15 – Modifica alle leggi regionali istitutive degli enti parco regionali](#)
  - [Art. 16 Modifica dell'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50](#)
  - [Art. 17 - Norma finanziaria.](#)

[Art. 17 - Dichiarazione d'urgenza.](#)

## INDICE



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO  
*VII Legislatura*

**QUARTA COMMISSIONE  
CONSILIARE PERMANENTE**

Venezia, 14 aprile 2004

tel. 041 2701340/341 - fax 041 5256368

E-mail [drai@consiglio.regione.veneto.it](mailto:drai@consiglio.regione.veneto.it)

E-mail:

[com.cons4@consiglio.regione.veneto.it](mailto:com.cons4@consiglio.regione.veneto.it)

PROT. N. 04546  
Al Signor Presidente del  
Consiglio Regionale  
SEDE

**OGGETTO: TU progetti di legge n. 227 – 258/p - 366 –VII^ legislatura**  
Relativo a :”Istituto regionale per la fauna selvatica”

Con riferimento alle vs. note nn° 214, 3754 e 3545 rispettivamente del 10-01-2002, 18-04-2002 e 14-04-2003, si comunica che la Quarta Commissione consiliare, concluso l'esame del testo unificato dei progetti indicati in oggetto, nella seduta del 6 aprile c.m. ha espresso, a maggioranza, parere favorevole nel testo che si allega.

Hanno votato a favore i consiglieri: MAZZON Vittoriano (FI), BOZZOLIN Franco (CCD), GEROLIMETTO Amedeo (FI), CANELLA Bruno (AN) e DONAZZAN Elena (AN); si riserva in aula il consigliere GALLO Giovanni (DS)

Della relazione in aula è stato incaricato il Presidente Vittoriano Mazzon.

Di tale proposta se ne chiede l'iscrizione d'urgenza nell'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Regionale.

Cordiali saluti.

D'ordine del PRESIDENTE  
dott. Vittoriano Mazzon  
IL DIRIGENTE LA SEGRETERIA  
Francesco Brichese

Allegati: Copia relazione e testo di legge.  
Scheda di certificazione del procedimento